

Illegittimità dell'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti per assenza della preventiva comunicazione di avvio del relativo procedimento al soggetto interessato

T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I 11 maggio 2023, n. 1093 - Durante, pres.; Marena, est. - (*Omissis*) (avv. Salvo) c. Comune di Sant'Angelo all'Esca (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Deposito di rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e smaltimento/recupero degli stessi - Superamento dei limiti di contaminazione - Illegittimità dell'ordinanza per assenza della preventiva comunicazione di avvio del relativo procedimento al soggetto interessato.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

Premesso che

I ricorrenti in epigrafe sono destinatari dell'ordinanza sindacale prot. n. -OMISSIS-del 14 febbraio 2023, recante l'intimazione di provvedere, con la massima urgenza, alla verifica del superamento dei limiti di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (Tabelle -OMISSIS-e 2 Allegato 5 Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06) ed all'adozione delle relative misure consequenziali relativamente al deposito dei rifiuti nell'area di loro proprietà, nonché alla rimozione dei rifiuti di che trattasi ed allo smaltimento/recupero degli stessi nei modi di legge, con conseguente successiva comunicazione all'Ente di avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

avverso l'ordine de quo insorgono i ricorrenti in epigrafe, mediante gravame di annullamento, notificato il 14.04.2023 e depositato il 15.04.2023, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso; non resiste in giudizio il Comune intimato;

nell'udienza camerale del 10 maggio 2023, la causa è introitata per la decisione;

Considerato che

Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;

il gravame è manifestamente fondato e, come tale, accolto;

la materia del contendere verte sulla legittimità o meno dell'ordinanza sindacale, oggetto del presente scrutinio;

ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo, per vizio di violazione dell'art. 192 D.Lgs 2006/152, che è la norma applicata dal Comune ai fini dell'adozione dell'intimazione di provvedere impugnata;

il comma 3 della previsione normativa de qua così recita:

“chiunque viola i divieti di cui ai commi -OMISSIS-e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”;

La giurisprudenza è rigorosa nell'interpretare la norma in esame, assumendo che il proprietario risponda della bonifica del suolo di sua proprietà, in solido con colui che ha concretamente determinato il danno, non a titolo di responsabilità oggettiva ma soltanto ove responsabile quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato l'adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo (espressa volontà o assenso agevolativo del proprietario in concorso nel reato) o della colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) ovvero omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l'illecito;

ne discende, dunque, che, per accertare la rimproverabilità della condotta, occorre che gli organi preposti al controllo svolgano approfonditi accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati, non potendo, in mancanza, porsi incombenti a carico dei proprietari (C.d.S. sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 ottobre 2018, n. 5783; TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 marzo 2017, n. 287 e 30 agosto 2016, n. 1089);

l'ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati ex art. 192, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 deve, infatti, essere preceduta dalla comunicazione, prevista dall'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell'eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all'ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito dei rifiuti (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 28 maggio 2019, n. 497; Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° aprile 2016, n. 1301; T. A. R. Puglia - Lecce, Sez. III, 4 ottobre 2017, n. 1569);

è, pertanto, illegittimo l'ordine sindacale con cui si ingiunge di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, nonché



alla bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata, senza la preventiva comunicazione di avvio del relativo procedimento al soggetto interessato, risultando così violato il diritto di questi alla partecipazione procedimentale, anche al fine di poter dimostrare l'assenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa (T.A.R. Napoli, sez. V, 14/10/2020, n.4500);

ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio, sulla base degli atti causa, acclara il mancato previo accertamento dei presupposti per l'imputazione soggettiva della responsabilità in capo al proprietario dell'area interessata dall'illecito abbandono di rifiuti, da svolgersi alla stregua di adeguata istruttoria, in contraddittorio con l'interessato, funzionale all'individuazione dell'elemento psicologico del dolo o quantomeno della colpa;

questo per l'assenza della preliminare comunicazione di avvio del procedimento, non giustificata da un'urgenza qualificata, di cui, peraltro, non si dà adeguata contezza nella cornice argomentativa dell'atto gravato;

ed infatti, la mancanza di urgenza nel provvedere, nel caso in esame, emerge dalla circostanza che la presenza di rifiuti abbandonati da ignoti era già nota alle amministrazioni preposte sin dal 10,12,2022, in quanto opportunamente segnalata con nota prot. -OMISSIS-al Comune intimato;

e tanto basta al Collegio;

la peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza sindacale prot. n. -OMISSIS-del 14.02.2023.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

